

REP. N. 1386

COMUNE DI SERLE

PROVINCIA DI BRESCIA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERLE E LA DITTA
ESTRAZIONE MARMI BRESCIANI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. –
RIASSETTO CAVA CESSATA DENOMINATA “TAGLIATA VECCHIA”

(Articolo 15 -39 della Legge Regionale n. 14 del 08.08.1998)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciotto addì quattordici del mese di dicembre nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. Tarantino Salvatore Segretario del Comune di Serle, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale del Comune di Serle, sono comparsi i Signori:

1. Zini Geom. Mauro, nato a Gavardo (BS) il 11.06.1969, Responsabile area servizi tecnici manutentivi, Lavori Pubblici e Cave del COMUNE DI SERLE, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta autorizzato con delibera di Giunta Comunale nr. 120 del 30/11/2018 – C.F. 80012350171.

2. Ghirardi Giuliano, nato a Asola (MN) il 05.01.1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che agisce in nome e per conto della ditta ESTRAZIONE MARMI BRESCIANI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., P.I. 03451020170 con sede a Montichiari (BS) in via Monsignor V.G. Moreni n. 87, cap. soc. Euro 30.600, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia BS-401197 e codice fiscale 03451020170;

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

che la Ditta sopraindicata ha predisposto un progetto di riassetto di cava cessata con asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/1998, sul mappale 222 Foglio 26 NCTR nel Comune Censuario di Serle, di proprietà della Ditta;

che tale succitata attività s'identifica in un sito degradato, inserito nel Piano Provinciale delle Attività Estrattive della Provincia di Brescia – Settore pietre ornamentali e calcari (approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. VI/120 del 21.12.2000 e variato e rettificato con D.C.R. n. VIII/582 del 19.03.2008, entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R.L. 1° supplemento straordinario al n. 12 del 20.03.2001), con previsione di materiale asportabile residua pari a 11.197,54 mc;

che, in ottemperanza all'art. 11 della L.R. 14/1998, la Provincia di Brescia ha approvato il progetto di gestione produttiva relativamente al suddetto ATE n. 031 (in variante) con Atto Dirigenziale n. 1143 del 14.04.2017; a sua volta ricomprendente l'individuazione dell'attività di che trattasi.

che la Ditta, ha altresì ottenuto il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale con Decreto della Regione Lombardia n. 8697 del 30.09.2013, revisionato con decreto 10858 in data 19.11.2014, a loro volta ricomprendenti l'individuazione dell'attività di che trattasi.

che in base alla L.R. Lombardia n.14/98 occorre provvedere alla stipula di una convenzione tra il Comune e la Ditta;

che in base alla L.R. n. 14/98 ai sensi dell'art. 39 il progetto di cui alla

presente convenzione è soggetto ad autorizzazione regionale;

CIO' PREMESSO

Il Comune di Serle come sopra rappresentato, che in seguito verrà citato come "Comune", e la Ditta Estrazione Marmi Bresciani Società Consortile a r.l. che in seguito verrà citata come "Ditta", convengono di stipulare la seguente convenzione ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/1998.

ART. 1. Norma Generale

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2. Finalità della convenzione.

Il Comune consente, per quanto di sua competenza, il recupero ambientale di cava cessata con asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/1998 del sito denominato "Tagliata Vecchia", come specificato in premessa e come da progetto autorizzato facente parte integrante della presente convenzione di cui al successivo art. 3, riservandosi di effettuare ogni operazione di controllo dell'attività estrattiva, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 30 della L.R.14/98.

Il Comune prende atto che il progetto oggetto di richiesta prevede una volumetria di materiale asportabile pari a mc 11.197,54.

ART. 3. Attività nell'area oggetto di Convenzione.

La Ditta, su richiesta inoltrata al Comune, ottenute le autorizzazioni da parte degli Enti preposti (Regione, Provincia e Comunità Montana, Comune, per quanto di loro competenza), potrà essere autorizzata a svolgere, nell'area oggetto di convenzione, attività diversa da quella di asportazione del materiale litoide, con riutilizzo del pietrisco anche derivante come residuo a

mezzo di frantoio mobile, che non dovrà essere né fisso né ancorato stabilmente.

ART. 4. Progetto di recupero ambientale.

Per quanto attiene i contenuti tecnico-progettuali le parti fanno esplicito riferimento al progetto di recupero ambientale predisposto dalla Ditta nella versione allegata all'autorizzazione Regionale il quale s'intende far parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene ad esso non materialmente allegato.

Tutte le eventuali modifiche/integrazioni che verranno richieste dall'Ente preposto per il rilascio dell'autorizzazione, saranno da considerare come parte integrante della presente convenzione.

In base a ciò, salvi i diritti ed i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà attenere, ed eventuali diverse pattuizioni, le parti si impegnano per quanto di seguito specificato.

ART. 5. Verifica dello stato di attuazione del recupero del sito.

5.1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi periodo dell'anno, la facoltà di effettuare verifiche dello stato di attuazione del recupero del sito in oggetto. Tali verifiche saranno eseguite con l'impiego delle metodologie che l'Amministrazione Comunale riterrà più opportune. Nel caso in cui le verifiche includano il rilievo topografico plani-altimetrico questo sarà corredato da relazione tecnica illustrante le metodologie di indagine.

Il rilievo sarà eseguito da un Professionista incaricato dal Comune con oneri a carico dello stesso.

L'esecuzione delle verifiche avverranno in contraddittorio, con un preavviso alla ditta di 15 giorni.

ART. 6. Quantificazione del materiale asportato.

6.1. La Ditta si impegna a sottoporre a pesatura tutto il materiale commerciabile asportato, sia esso pietra ornamentale da taglio che pietrisco.

6.2. L'operazione di pesatura dovrà essere eseguita prima di scaricare il materiale in depositi o in laboratori di trasformazione preventivamente indicati sulla bolletta, di cui al successivo par. 6.3; la pesatura del materiale dovrà avvenire presso l'impianto indicato dal Comune.

6.3. Alla Ditta saranno consegnati appositi bollettari (cd. madre e figlia) numerati, sui quali dovranno essere riportati:

per i **blocchi** il numero progressivo del blocco, la data e l'ora di carico, il peso effettivo in quintali del carico, la targa del mezzo di trasporto e quant'altro richiesto dal bollettario fornito;

per il **pietrisco e/o la terra** il numero progressivo del viaggio, la data e l'ora di carico, il peso effettivo in quintali del carico, la targa del mezzo di trasporto, la destinazione e quant'altro richiesto dal bollettario fornito.

Ciascuna ricevuta è composta da quattro bollette:

il primo esemplare (denominato Ditta) dovrà essere conservato presso il sito in oggetto ed esibito ad ogni controllo da parte del Comune o degli enti competenti;

il secondo esemplare (denominato controllo), custodito dal trasportatore, durante l'allontanamento ed il trasporto del materiale; la bolla dovrà essere esibita, (compilata in ogni sua parte) al personale del Comune addetto alla vigilanza a semplice di richiesta.

Il terzo esemplare (denominato Pesa), custodito dal trasportatore, dovrà essere depositato presso l'impianto di pesatura indicato dal Comune, allegando ad esso il tagliando di pesatura, ed esibito al personale del Comune addetto alla vigilanza, in caso di richiesta.

il quarto esemplare (denominato Destinatario) dovrà essere custodito dal destinatario;

6.4. Ai fini del calcolo del contributo da versare annualmente al Comune, l'Ufficio Cave ritirerà con cadenza almeno mensile, gli esemplari denominati "Pesa", unitamente ai tagliandi di pesatura, sia per le pesature del materiale denominato pietra ornamentale da taglio che per il pietrisco e la terra.

6.5. Nel caso di carenza od anomalia del sistema di pesatura la pietra ornamentale sarà pesata presso un impianto pubblico preventivamente indicato dal Comune mentre la quantificazione del materiale appartenente al settore "pietrischi anche derivati come residui" avverrà con metodo convenzionale attribuendo ad ogni tipologia di automezzo le seguenti quantità:

1. Autocarro a pieno carico = 25 Tonnellate;
2. Quattro assi a pieno carico = 28 Tonnellate;
3. Bilico/Autotreno a pieno carico = 31 Tonnellate;
4. Bilico – Mezzo d'opera = 38 Tonnellate;

con cadenza annuale i dati sopra indicati saranno adeguati alle medie rilevate nell'annualità di riferimento dall'impianto di pesatura Comunale situato in località Monte Painella.

6.6. Ai fini della verifica della quantità di materiale asportato, il Comune si riserva la facoltà di disporre rilievi topografici (art. 5).

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di porre in essere, in qualsiasi momento attraverso idonee misure, utilizzando ogni mezzo tecnico e/o tecnologico che ritiene più opportuno (quali telecamere, foto trappole, droni, controlli visivi, ect), per verificare il reale prelievo ed allontanamento del materiale.

6.7. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente atto e relative a:

- a) esatta compilazione della bolletta (par. 6.3);
- b) pesatura del materiale scavato (par. 6.1);
- c) la mancata presentazione della bolletta di controllo in caso di verifica (par. 6.3)

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 6.7 lettera a), b) e c) il Comune procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:

€. 5.000,00 per la prima infrazione

€. 10.000,00 per la seconda infrazione

€. 15.000,00 per la terza infrazione, con proposta di revoca della presente convenzione.

ART. 7. Diritti di escavazione.

7.1. La Ditta si impegna a versare al Comune, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'attività estrattiva e per gli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività di recupero, **una somma commisurata al tipo ed al quantitativo di materiale commerciabile asportato nell'anno solare**, determinato secondo le disposizioni dell'art. 6 , in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio

Regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/1998 **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.**

7.2. La ditta, previa autorizzazione della Giunta Comunale, potrà eseguire a proprie spese, opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano; le parti concordano di determinare con delibera di Giunta Comunale le modalità e i termini per la realizzazione delle opere prima descritte.

7.3. La determinazione del contributo, fatti salvi gli aggiornamenti della tariffa e le eventuali modifiche ed integrazioni da parte della Regione Lombardia, è la seguente:

per blocchi: Euro 5,30 (Euro cinque/30) per mc commerciabile asportato rilevato mediante pesatura;

per pietrisco: Euro 0,49 (Euro zero/49) per mc commerciabile asportato rilevato mediante pesatura;

La tariffa per metro cubo di cui alla citata D.C.R.L. n. IX/0279 del 08.11.2011 sarà aggiornata, automaticamente, secondo le eventuali revisioni che verranno apportate dal Consiglio Regionale in quanto cogenti; l'adeguamento influirà conseguentemente sulla somma dovuta ai sensi del precedente capoverso senza effetto retroattivo.

7.4. Ai fini del calcolo degli oneri da versare al Comune relativamente alla pietra ornamentale da taglio, si concorda di considerare il peso specifico del marmo pari a 2,80 ton per ogni metro cubo.

7.5. Ai fini del calcolo del contributo da versare al Comune relativamente al pietrisco, si concorda di considerare il peso specifico del pietrisco pari a:

2,80 ton per ogni metro cubo per il materiale presente in banco quando

rilevato;

2,20 ton per ogni metro cubo relativamente al materiale pesato o giacente

in cumulo;

7.6. Il Comune si riserva di eseguire tutti i controlli di competenza in merito alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

ART. 8 Controlli e rilievi.

8.1. La Ditta si obbliga a consentire al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale le visite ed i sopralluoghi necessari per i controlli previsti dalla l.r. 14/98 e dalla vigente normativa in materia provvedendo ad informare gli accedenti sui rischi dell'attività nonché previo assolvimento delle procedure previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

8.2. Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale l'espletamento dell'attività di controllo del materiale asportato ai fini della quantificazione del materiale di cui al precedente art. 6, potrà essere effettuato, un rilievo topografico dell'area di recupero. Tale rilievo sarà effettuato nel rispetto di quanto pattuito al precedente articolo 5.

8.3. Le parti convengono che, dei volumi risultanti in difformità ad eventuali rilievi eseguiti nell'ambito delle attività di controllo di cui al precedente punto 8.2, le quantità ulteriori da assoggettare a contributo siano pari:

20% (venti per cento) pietra ornamentale da taglio (da considerarsi come resa minima);

60% (sessanta per cento) di pietrisco, anche derivante come residui e destinato alla commercializzazione;

20% (venti per cento) scarto o terra, non soggetto a contributo, in

quanto materiale trattenuto all'interno dell'area di recupero;

ART. 9 Interessi per ritardato pagamento

9.1. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di diritti di escavazione, alle scadenze stabilite all'art. 7.1, verranno applicati gli interessi di mora determinati in misura pari al 4,00 %.

9.2. Il Comune, a fronte di giustificati motivi, potrà insindacabilmente accogliere richieste di rateizzazione del pagamento a condizioni da stabilire in atto apposito.

9.3. Il Comune, in caso di ritardo di 2 mesi dalla convenuta scadenza, nel versamento dei diritti di escavazione o delle sanzioni previste dalla presente convenzione, è libero, a suo insindacabile giudizio, di avviare azione di rivalsa sulla garanzia fideiussoria acquisita.

ART. 10. Obblighi assunti dalla Ditta.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Ditta assume gli obblighi seguenti.

10.1. Ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi, qualitativi e temporali nel successivo provvedimento di autorizzazione regionale.

10.2. A rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo regionale.

10.3. Versare i diritti di escavazione dovuti al Comune, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente Convenzione.

10.4. Eseguire a propria cura e spese nei tempi previsti dall'autorizzazione provinciale le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale dell'area oggetto della convenzione, secondo la destinazione finale prevista e specificata nel progetto autorizzato della

Regione Lombardia;

10.5. La realizzazione e la manutenzione delle strade interne di accesso al sito, (compreso anche l'abbattimento delle polveri mediante bagnatura).

10.6. l'onere di qualsiasi modifica ai tracciati stradali necessari alla coltivazione del sito e/o a garantire la viabilità esistente previa reperimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti o degli aventi diritto;

10.7. L'onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, (compreso anche l'abbattimento delle polveri mediante bagnatura) delle strade di collegamento tra più cave, le manutenzioni saranno eseguite a rotazione mensile da parte di tutti i frontisti, in subordine (nell'ipotesi che i cavaatori non provvedano alla manutenzione), verrà richiesto a ciascun operatore un corrispettivo addizionale per appaltare il servizio a ditta terza per garantire la predetta manutenzione.

10.8. in caso di necessità, il concessionario, dovrà garantire il diritto di passaggio sull'area concessa a favore di altre ditte operanti nel bacino, ma in modo tale da non pregiudicare od ostacolare il regolare recupero della propria cava.

10.9. sottoporre al lavaggio dei pneumatici tutti i mezzi di trasporto del materiale in uscita dall'area oggetto della presente convenzione, presso l'impianto che sarà indicato dal Comune; le operazioni di lavaggio degli automezzi sono finalizzate alla manutenzione delle strade di accesso alle aree di cava per quanto riguarda la polverosità, nonché la tutela delle zone residenziali interessate al transito di tali mezzi.

ART. 11. Prescrizioni di tutela dell'ambiente.

11.1. La Ditta si assume l'obbligo e l'onere di compartecipare (di concerto con tutte le altre che operano nel bacino) all'esecuzione dei vari monitoraggi delle componenti ambientali in attuazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale (cosiddetta VIA di Bacino), giusti i decreti regionali n° 8697 del 30.09.2013 e n° 10.858 del 19.11.2014, significando che la comprovata inattività o la non partecipazione in quota parte alla spesa sostenuta nei termini opportunamente pattuiti dai piani appositi darà titolo al Comune di attivare l'azione sostitutiva per inadempimento con rivalsa sulle garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 13.

Le componenti ambientali soggette ad indagine sono le seguenti:

a) Polverosità.

La Ditta dovrà inviare al Comune con la frequenza stabilita dal piano approvato dalla Provincia di Brescia in attuazione della cosiddetta VIA di Bacino così come sopra meglio definita, il monitoraggio per la valutazione dei livelli di inquinamento atmosferico nell'area limitrofa a quella di recupero.

b) Rumorosità.

La Ditta conterrà il livello acustico che deriva dall'esercizio dell'attività di recupero, compreso quindi anche quello prodotto dagli impianti, entro i valori limite previsti dalla normativa in materia, nonché secondo quanto sancito dal Giudizio di Compatibilità Ambientale (lo stesso indicato al precedente punto 10.6.a) e dal Piano di Monitoraggio attuativo del medesimo, approvato dalla Provincia di Brescia sentiti al riguardo gli Enti Competenti.

c) Uso di esplosivi e vibrazioni.

La Ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni contenute nel protocollo esplosivi attuativo di specifica prescrizione del

Giudizio di Compatibilità Ambientale più volte richiamato nel presente atto e dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare gli impatti indotti verso l'esterno dall'attività di brillamento.

d) Recupero ambientale e morfologico.

Per "Recupero Ambientale" si fa esplicito riferimento all'elaborato grafico allegato all'autorizzazione Regionale. La Ditta si impegna a mantenere strettamente collegate, per quanto possibile, l'attività di asportazione del materiale litoide con l'attività di recupero ambientale globale.

ART. 12. Orari e transito automezzi

12.1. L'attività di recupero, così pure le operazioni di asporto ed il transito, dovranno avvenire esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 6.00 alle 13.00 il sabato; le attività rumorose nel periodo estivo potranno avere inizio dopo le sette del mattino.

12.2. Il transito non dovrà intralciare la regolarità del traffico e dovrà avvenire secondo le vigenti norme del Codice Stradale.

12.3. La Ditta si impegna a fare in modo che i mezzi di trasporto non abbiano perdite del carico (pietrame, pietrischetto, ecc.) né di acque di lavaggio.

12.4. La Ditta si impegna inoltre a segnalare adeguatamente le zone di accesso e di uscita degli automezzi.

12.5. Il mancato rispetto delle disposizioni dei punti precedenti (art. 11 e 12) comporterà all'applicazione di una sanzione pari ad €. 150,00 per ogni violazione, detta sanzione potrà essere raddoppiata per un comportamento recidivo.

ART. 13. Garanzie.

13.1. La Ditta si impegna a costituire, all'atto dell'Autorizzazione Regionale le

garanzie previste dall'art. 16 della L.R. 14/1998, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria per l'ammontare che sarà stabilito dalla Regione Lombardia.

13.2. La garanzia prestata dovrà tutelare appieno il Comune in merito a tutti gli obblighi della Ditta elencati nella presente convenzione.

13.3. Qualora la Garanzia sia prestata in forma di fidejussione, deve essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale previsto dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile.

13.4. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del precedente par. 13.1. sarà disposto entro 90 giorni dalla data di richiesta da parte della Ditta, previo accertamento da parte del Comune di:

versamento di tutti gli oneri dovuti a titolo di diritti di escavazione;

l'ottenimento del collaudo o dello svincolo da parte degli Enti preposti per le opere di ripristino ambientale previste dall'autorizzazione provinciale;

13.5. La somma prestata a titolo di garanzia potrà essere escussa in caso di mancata osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione, o dalla normativa vigente anche per quanto concerne il mancato versamento degli oneri di escavazione, previa diffida all'interessato ex art. 21 L.R. 14/98.

ART. 14. Delimitazione dell'area di recupero.

14.1. Lungo il confine dell'area di recupero dovranno essere infissi picchetti inamovibili in ferro o similare (anche cementati) in ragione di uno ogni vertice della poligonale dei punti fissi, dotati di monografie e coordinate Gauss - Boaga.

14.2. L'operazione di infissione dei picchetti dovrà essere ultimata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della autorizzazione.

14.3. I picchetti verranno altresì rilevati da Tecnico incaricato dalla Ditta con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica, alla presenza di un Tecnico incaricato dal Comune. Copia di tale rilievo, a firma del Tecnico abilitato e del titolare della Ditta, verrà trasmessa entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo.

ART. 15. Delimitazione del fronte di recupero.

15.1. Il ciglio del fronte di recupero dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedire l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/1959 e dal D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996.

15.2. Per il rimanente perimetro, dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal D.P.R. 128/1959 e D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

15.3. La Ditta si impegna regolarmente a controllare opportunamente l'accesso alle aree di recupero con l'apposizione di idonea chiusura tale da impedire l'accesso negli orari di inattività.

ART. 16. Termini dei lavori di recupero – Collaudo.

16.1. La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di asportazione, ripristino e recupero ambientale, ed in ogni caso, all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria. Il riassetto delle aree deve essere eseguito in conformità al progetto di recupero autorizzato.

16.2. Il Comune, l'Amministrazione Provinciale e la Regione Lombardia controlleranno, in contraddittorio con la Ditta, l'esecuzione e le risultanze dei lavori di asportazione e di recupero ambientale, verificando la regolarità e la stabilità dei pendii e scarpate, nonché il regolare deflusso e convogliamento

delle acque di superficie.

16.3. L'esito favorevole del collaudo finale permetterà la restituzione delle somme a garanzia previste dall'autorizzazione.

ART.17 Infrastrutture

La Ditta è autorizzata a provvedere alla realizzazione di infrastrutture al servizio dell'attività di recupero salvo accesso ai provvedimenti autorizzativi di natura edilizia, dei vincoli esistenti e di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali infrastrutture dovranno essere rimosse o demolite al termine dell'attività di recupero salvo che l'Amministrazione Comunale non disponga, per le attrezzature fisse, la conservazione in sito.

ART.18 Divieto scarico di materiali

La Ditta è direttamente ed oggettivamente responsabile nell'area di recupero di eventuali comportamenti abusivi, anche di altri soggetti, che possono dar luogo a depositi o discariche non autorizzate di rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi. A tal fine si assume l'onere della rimozione a sua cura e spese, di tali materiali sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

ART. 19. Durata.

19.1. Il presente atto, (che annulla e sostituisce integralmente la convenzione 1327 di rep. del 04.12.2013), diviene anche accedente la nuova autorizzazione attuativa del Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui ai decreti R.L. n° 8697 del 30.09.2013 e n° 10858 del 19.11.2014.

19.2. La durata della presente Convenzione, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo, sino al 31.12.2024.

ART. 20. Definizione delle controversie.

La soluzione delle eventuali controversie inerenti all'interpretazione della presente convenzione, alla quantificazione del materiale asportato, viene demandata alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 20. Definizione delle controversie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, faranno testo specificamente il D.P.R. 128/1959 e la Legge Regionale n. 14/98, oltre a quelle normative statali e regionali non specificate, sostitutive, integrative e collaterali. Le parti danno atto che i contenuti della presente convenzione sono stati oggetto di negoziazione fra le medesime.

ART. 22. Privacy.

Il Comune, informa la Ditta che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 23. Spese contrattuali.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico della Ditta.

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta da me, segretario comunale, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su numero 17 facciate.

La presente convenzione viene da me, Segretario comunale, letta alle parti contraenti che, riconosciuta conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza la sottoscrivono con firma digitale, ai sensi D.lgs n. 217/2017.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni parte.

F.to digitalmente – Geom. Zini Mauro

F.to digitalmente – Dott. Ghirardi Giuliano

F.to digitalmente – Dott. Salvatore Tarantino – Segretario Comunale.